

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI CATTOLICA
COMUNE DI SALUDECIO

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA
DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA**

L'anno 2014, addì () del mese di , nella sede della Provincia di Rimini, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i seguenti soggetti:

- 1) PROVINCIA DI RIMINI, _____
- 2) COMUNE DI CATTOLICA, _____
- 3) COMUNE DI SALUDECIO, _____

PREMESSO

- L'art. 19 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Funzioni della Provincia";
- l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati."*;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*;
- l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, in linea generale, che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- che la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni" prevede all'art. 1, co. 86 lett. a) che "Le province di cui al

Allegato A

comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo. B) omissis...”

- la macrostruttura della Provincia di Rimini modificata da ultimo con Decreto del presidente n. 25 del 23.12.2008 costituisce l'Unità Organizzativa Autonoma Ufficio Legale in posizione di staff rispetto alla struttura amministrativa;

- la Provincia di Rimini dispone attualmente di un Avvocato di ruolo;

- il Comune di Cattolica ha manifestato la volontà di partecipare alla istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, avvalendosi del modello convenzionale previsto dall'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e disciplinato dall'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- il Comune di Saludecio ha manifestato la volontà di partecipare alla istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, avvalendosi del modello convenzionale previsto dall'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e disciplinato dall'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno approvato mediante Deliberazione di Consiglio lo schema di cui alla presente convenzione per la costituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica ai sensi e per gli effetti di cui alle sopra citate norme (Provincia di Rimini del. C.P. n. del ; Comune di Cattolica del. C.C.. n. del);

TUTTO CIO' PREMESSO

Volendo le parti tradurre in convenzione quanto sopra

SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - PREMESSA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende:

- per Ente capofila la Provincia di Rimini;
- per Ente associato il Comune di Cattolica ed il Comune di Saludecio;
- per Ufficio unico di Avvocatura Pubblica l'Ufficio costituito con la presente Convenzione;

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Allegato A

1. La presente Convenzione disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica per l'esercizio in forma associata dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti associati, ai sensi e per gli effetti cui alle norme citate in premessa.

ART. 4 – FINALITA' DELL'ENTE CAPOFILA

1. L'Ente Capofila, essendo dotato di un proprio Ufficio Legale, è disposto a condividere le proprie risorse organizzative con gli Enti Associati mediante la costituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura che consenta a questi ultimi di avvalersi delle professionalità già impiegate nella gestione del proprio contenzioso con positivi e riconosciuti risultati sul piano dell'efficienza ed economicità del servizio ai seguenti fini:

- a) potenziare, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, l'Ufficio di Avvocatura esistente anche mediante l'apporto finanziario degli Enti associati;
- b) conseguire economie di spesa nella gestione dell'Ufficio;
- c) valorizzare la professionalità delle risorse umane adibite all'Ufficio;
- d) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti;
- e) valorizzare sinergie tra enti e fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

ART. 5 – FINALITA' DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. L'Ente associato, essendo sprovvisto di un proprio Ufficio Legale, intende gestire in forma associata e coordinata, mediante la costituzione di un Ufficio unico di Avvocatura Pubblica, l'attività relativa al proprio contenzioso, avvalendosi della struttura organizzativa e della professionalità presente nell'Ente Capofila, nonchè delle risorse assegnate all'Ufficio unico, con i seguenti obiettivi:

- a) migliorare l'efficienza nella gestione delle liti ed ottenere un effetto deflattivo del contenzioso attualmente esistente attraverso la presenza nella struttura organizzativa dell'Ente di un Ufficio in grado di assicurare la consulenza giuridico-legale, lo studio delle più ricorrenti fattispecie generatrici di controversie e la predisposizione delle relative proposte migliorative;
- b) conseguire economie di spesa;
- c) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti.

ART.6 – NOME E SEDE DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio è denominato *Ufficio unico di Avvocatura Pubblica*.
2. L'Ufficio ha la sua sede presso la sede della Provincia di Rimini.

ART. 7 – NATURA DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura è un Ufficio comune agli Enti Locali convenzionati ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.12 D.Lgs. 30.03.2001, n.165, che

Allegato A

opera al servizio esclusivo degli stessi.

2. Gli Enti associati sono dotati, al pari dell'Ente capofila ed in virtù della presente convenzione, di un Ufficio di Avvocatura Pubblica. Ferma restando la permanenza del rapporto organico di servizio con l'Ente capofila, l' Avvocato facente parte dell'Ufficio Unico è legato da rapporto funzionale di servizio con l'Ente associato, per il quale presta la sua opera nei limiti e secondo le norme previste dalla presente convenzione ed alla cui struttura organizzativa in tal senso appartiene.

3. L'Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale e risponde direttamente agli organi di vertice dell'Ente associato.

4. L'Ente capofila provvede al pagamento di tutti gli emolumenti aventi natura stipendiale, compresi quelli posti a carico degli Enti associati relativi ai compensi di natura professionale spettanti all'avvocato sulla base di quanto previsto al successivo art. 12, in conseguenza dell'attività prestata a favore degli Enti stessi.

ART. 8 - ATTIVITA' E COMPITI DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura espleta le seguenti attività a favore dell'Ente associato:

a) assicura il patrocinio legale degli Enti, svolgendo per essi l'attività di procuratore e di difensore in relazione a tutte le controversie giudiziali, arbitrali o nascenti da ricorsi amministrativi per le quali è necessaria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato; rimangono quindi escluse, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e compatibilmente con il carico di lavoro dell'Ufficio, le cause per le quali il Comune di Cattolica può avvalersi di propri funzionari non avvocati, legittimati a stare in giudizio in virtù di norme di diritto speciale e per quelle cause per le quali l'Ente associato intende avvalersi di professionisti esterni appositamente incaricati;

b) svolge attività di assistenza stragiudiziale a favore degli Enti compresa la cura delle transazioni;

c) provvede alla riscossione coattiva dei crediti di qualsiasi valore, accertati sulla base di un titolo esecutivo giudiziale; tale compito si esaurisce all'avvenuto pagamento del debito o dopo l'esperimento di almeno un tentativo di recupero coattivo del credito;

d) provvede ad erogare le seguenti prestazioni di consulenza:

- consultazioni orali e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare;

- pareri scritti (obbligatorî per legge o facoltativi su richiesta dell'Amministrazione) che importino informativa e studio particolare;

2. L'Avvocato non può prestare la sua attività a favore dell'Ente associato quando quest'ultimo si trovi in situazione di conflitto di interessi: sussiste, in particolare, conflitto di interessi in ogni caso di controversia tra Ente capofila e Ente associato.

3. L'attività svolta dall'Avvocato ha carattere e natura professionale sotto il profilo dell'autonomia operativa e della responsabilità, salva sempre l'osservanza dei doveri d'ufficio a cui si collegano le responsabilità previste dalla normativa vigente.

ART. 9 – MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di assistenza legale a favore dell'Ente associato è svolta con le seguenti modalità:

a) l'attività procuratoria di rappresentanza in giudizio è svolta nelle competenti sedi

Allegato A

giudiziarie;

b) l'attività difensiva e di consulenza e tutte le connesse attività sono svolte presso la sede dell'Ente capofila o, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ufficio, presso la sede dell'Ente associato;

c) l'avvocato si reca presso la sede dell'Ente associato qualora ciò risulti necessario ai fini dello svolgimento degli incarichi conferiti, per conferire con gli organi di direzione politica e/o con il personale con funzioni dirigenziali ed assicura la sua presenza a seconda degli impegni di volta in volta emergenti;

d) l'avvocato si reca fuori sede ogni qualvolta ciò risulti necessario per le incombenze processuali e per l'attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale a favore dell'Ente associato;

e) l'Ente associato assicura volta per volta e tempestivamente la corresponsione al legale, su sua richiesta, delle somme necessarie al pagamento delle spese processuali relative alle sue cause, anche mediante la costituzione di appositi fondi spese, gestiti e rendicontati annualmente dall'Ufficio unico di Avvocatura.

2. L'Avvocato è soggetto al sistema di rilevazione delle presenze mediante badge elettronico presso la sede dell'Ente capofila; la durata delle prestazioni lavorative svolte all'esterno dello stesso è autodichiarata dallo stesso e sottoposta mensilmente alla verifica del competente Ufficio dell'Ente capofila.

3. All'Ufficio unico di Avvocatura sarà garantita idonea dotazione di mezzi strumentali necessaria allo svolgimento dell'attività; l'Ente associato si impegna, in particolare, a consentire all'Ufficio le comunicazioni e la trasmissione degli atti e dei documenti in via telematica.

4. Al fine di favorire il migliore coordinamento tra l'Ufficio unico di Avvocatura e l'Ente associato, quest'ultimo:

a) si impegna ad individuare, nell'ambito della propria struttura organizzativa e nell'ambito delle strutture organizzative degli enti deleganti secondo le loro scelte organizzative interne, un unico referente per l'Avvocato dell'Ufficio unico, che dovrà provvedere anche alla organizzazione delle attività necessarie alla ricezione, trasmissione e spedizione degli atti predisposti dall'Ufficio unico di Avvocatura.

5. In considerazione del carico di lavoro assunto dall'Ufficio unico di Avvocatura, l'avvocato incaricato del patrocinio legale potrà avvalersi, ogni qualvolta risulti necessario, di collaborazioni professionali per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni, con spese a carico dell'Ente per il quale è svolto il patrocinio.

6. L'Ufficio Unico di Avvocatura si riserva in caso di eccessivo carico di lavoro o per la risoluzione di controversie che presentano un notevole grado di complessità di non accettare l'incarico fornendo ogni supporto utile alla risoluzione della controversia.

ART. 10 - PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI TRA L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. Al fine di consentire all'Ufficio unico di Avvocatura di espletare tempestivamente ed efficacemente le funzioni relative al servizio, gli Uffici amministrativi dell'Ente associato assicurano all'avvocato, in tempi certi e su richiesta di quest'ultimo, la disponibilità di tutta la documentazione necessaria all'espletamento degli incarichi affidati, nonché l'eventuale supporto tecnico necessario all'adempimento degli stessi.

2. In particolare, al fine di consentire all'Ufficio unico di Avvocatura di svolgere i compiti

Allegato A

assegnati dalla presente Convenzione è stabilita la seguente procedura:

- a) l'originale degli atti giudiziari notificati all'Amministrazione comunale, una volta protocollati, dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio unico di Avvocatura; copia di tali atti andrà inoltre trasmessa al/ai Dirigente/i Responsabile/i cui afferisce la controversia (atto o attività amministrativa che ha originato la controversia);
 - b) il Dirigente o Responsabile cui afferisce la controversia cura l'istruttoria preliminare e trasmette all'Ufficio unico di Avvocatura, entro 10 giorni dal ricevimento della copia dell'atto giudiziario o entro il più breve termine imposto dall'urgenza del caso debitamente segnalata dall'Ufficio unico, tutte le informazioni e gli elementi necessari alla decisione, corredati di una relazione esplicativa del caso controverso e di una preliminare valutazione in merito alla necessità o opportunità di costituirsi in giudizio ed esperire le connesse iniziative giudiziali;
 - c) sulla base di tali elementi istruttori, il referente di ciascun Ente associato predispone tempestivamente (corredandola con il relativo parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio) la proposta di atto (Delibera o Determina) con cui è assunta la decisione sulla lite ed è conferito l'incarico di patrocinio legale all'avvocato dell'Ufficio Unico di Avvocatura;
 - d) analoga procedura è stabilita anche per le iniziative processuali assunte dall'Ente in assenza di un atto processuale notificato dalla controparte, per le quali il Dirigente o Responsabile principalmente interessato all'iniziativa formula una proposta preliminare e il referente di ciascun Ente associato predispone tempestivamente (corredandola con il relativo parere di regolarità tecnica del Responsabile competente) la relativa proposta di Delibera o Determina;
 - e) all'apertura di ogni singola pratica di contenzioso giudiziale l'Ufficio unico apre un fascicolo d'ufficio ed a chiusura della pratica detto fascicolo, contenente tutti i relativi atti, viene consegnato al referente del singolo Ente associato.
3. Gli incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale scritta sono conferiti all'avvocato facente parte dell'Ufficio unico secondo le norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti e da ogni altra fonte normativa interna ai singoli Enti associati.

ART. 11 – PRATICANTATO FORENSE

1. E' previsto lo svolgimento della pratica forense presso l'Ufficio unico dell'Avvocatura compatibilmente con la possibilità di fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro nel contesto delle disponibilità degli Enti associati.
2. L'Avvocato provvede alla selezione e all'accettazione delle domande.
3. La gestione del rapporto con il praticante è compito e responsabilità dell'Avvocato presso cui l'Ordine professionale autorizza lo svolgimento della pratica e si svolge in conformità all'ordinamento professionale, compatibilmente con la natura pubblicistica dell'Ufficio.
3. L'esercizio della pratica forense presso l'Ufficio unico di Avvocatura non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con le Pubbliche Amministrazioni associate.

ART. 12 - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI

1. l'Ente associato assume autonomamente a proprio ed esclusivo carico:

Allegato A

- a) le spese relative ai locali, ai necessari beni durevoli (strutture, ecc.) all'impiego di beni strumentali di consumo (postali, computer, telefono, fax, energia, cancelleria, ecc.) per l'attività svolta presso la loro sede; tutti i beni acquisiti nel corso ed in funzione della gestione associata del servizio restano acquisiti al patrimonio dell'Ente acquirente;
 - b) le spese processuali necessarie al patrocinio, così come tutte le spese di missione sostenute dall' Avvocato per l'attività svolta in loro favore, comprese le eventuali spese di trasferimento;
 - c) le spese relative alle collaborazioni professionali di cui si avvale l'avvocato per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni e dal medesimo individuate;
 - d) i compensi professionali spettanti all'Avvocato ai sensi degli accordi collettivi e della disciplina attuativa per l'attività giudiziale;
2. Le spese di cui al punto 1 lett. a) sono determinate forfettariamente in € 20.000,00 annui per il Comune di Cattolica ed in € 2.000,00 annui per il Comune di Saludecio;
 3. Le spese di cui al punto 1 lett. b) e c) saranno determinate di volta in volta e saranno a carico dell'Ente associato a favore del quale è svolta l'attività professionale.
 4. Le spese di cui al punto 1 lett. d) sono stabiliti in base alla tariffa forense vigente.
 5. L'ente associato si impegna a corrispondere all'Ente capofila il contributo di cui al punto 2 suddiviso in 2 (due) rate semestrali, da versarsi entro il giorno 20 (venti) del mese successivo alla scadenza del semestre.

ART. 13 - IMPEGNI RECIPROCI

1. L'Ente capofila si impegna a mantenere per tutta la durata della Convenzione nella propria dotazione organica i posti necessari all'attuazione della presente Convenzione, a porre in essere tutti gli atti necessari alla nomina dei titolari delle posizioni funzionali secondo quanto previsto dall'art. 9 ed alla contrattualizzazione del loro rapporto di lavoro.
2. L'Ente associato si impegna a prevedere regole organizzative interne allo scopo di assicurare il massimo coordinamento del servizio oggetto della presente convenzione, garantendo la semplificazione delle procedure di decisione afferenti la materia del contenzioso al fine di assicurare che gli Uffici comunali garantiscano in tempi certi all'avvocato dell'Ufficio unico la disponibilità di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento degli incarichi.
3. L'Ente associato si impegna:
 - a) ad adeguare il proprio Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevedendo apposita disciplina dell'Avvocatura, che ne garantisca la piena autonomia organizzativa e funzionale e regoli la corresponsione dei compensi in caso di sentenza favorevole.

ART. 14 - CLAUSOLA DI APERTURA VERSO NUOVE ADESIONI ALL'UFFICIO UNICO

1. Nell'ottica della cooperazione tra Enti locali, la presente convenzione è aperta a nuove adesioni da parte di altri soggetti tra quelli indicati dall'art. 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'adesione alla convenzione si perfeziona mediante la sottoscrizione di una appendice alla Convenzione da parte dell'Ente aderente e dell'Ente associato.

ART. 15 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Allegato A

1. La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula del presente atto, con possibilità di recesso anticipato e fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del competente organo consiliare.
2. In mancanza di rinnovo della Convenzione o di una nuova stipula, alla sua scadenza i mandati professionali conferiti all'Avvocato facente parte dell'Ufficio unico perdono efficacia. Prima della scadenza, ciascun Ente adotta un atto ricognitivo di tutti i mandati divenuti inefficaci.
3. E' ammessa la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione da parte degli Enti convenzionati con preavviso di mesi tre. Il recesso produce effetto decorsi tre mesi dalla formale comunicazione scritta dell'Ente recedente.

Per la Provincia di Rimini

Per il Comune di Cattolica

per il Comune di Saludecio
